Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 13 del 19/04/2017

Prot. n. 1947 del 26 Aprile 2017

Oggetto: Approvazione Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie ai sensi della Legge 689/1981.

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 19 (diciannove) del mese di aprile, alle ore 17.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente
Angelo Pierobon Vice Presidente
Fabrizio Caprioli
Graziano Maffioli
Paolo Mazzucchelli
Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Richiamate le seguenti norme:

- D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale";
- legge regionale 26/2003 e s.m.i.;
- DPR 59/2013
- la Legge 689/81 e s.m.i;

Considerato che il Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della L.689/81 verrà strutturato secondo il sottoesteso schema:

Titolo I

verranno esplicati i passaggi procedurali che caratterizzano il procedimento amministrativo sanzionatorio, con particolare riferimento alle casistiche trattate presso l'Ufficio d'Ambito (superamento limiti di scarico in pubblica fognatura e mancato ottemperamento delle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori) ed alle procedure ivi impostate con particolare riguardo alla esecuzione dei controlli amministrativi per ATO in ossequio alla normativa vigente. Verranno altresì definiti il ruolo del trasgressore in via principale e dell'obbligato in solido nonchè la disciplina del concorso nella commissione della violazione delineando le modalità di difesa consentite dalla Legge nonchè il ruolo dell'Ufficio d'Ambito nell'espletamento delle

audizioni ex art. 18 della L.681/81 e la richiesta di controdeduzioni tecniche del Gestore a seguito della ricezione degli scritti difensivi.

Titolo II

verterà sulle modalità di notifica dei verbali di accertamento e delle ordinanze di ingiunzione e relative spese.

Titolo III

si andranno ad esplicare le attività della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura, individuando una serie di regole "operative" utili alla definizione dei procedimenti di che trattasi con l'archiviazione del procedimento ovvero con l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione ed in quest'ultimo caso determinando criteri oggettivi per la quantificazione dell'importo da ingiungersi, in relazione agli elementi di cui all'art. 11 della L. 689/81 anche con riguardo alla reiterazione della violazione.

Titolo IV

Concernerà il pagamento delle somme ingiunte con le ordinanze. In essa verranno chiarite le modalità con cui il trasgressore/obbligato in solido potranno procedere al pagamento della sanzione disciplinando altresì i casi di istanza di pagamento rateale avanzata antecedentemente o susseguentemente all'emissione dell'ordinanza medesima.

Titolo V

verterà sull'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione e la costituzione in giudizio dell'ufficio d'Ambito nonchè sulla procedura coattiva delle somme ingiunte nè riscosse nè opposte.

Visto il seguente parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1) Di approvare la bozza del "Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della L.689/81", allegato a parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 17/05/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 17/05/2017 al 01/06/2017
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
F.to Dott. Ciro Maddaluno

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19/04/2017

[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
[x] Immediatamente eseguibile

Varese,

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELLA L.689/81 DELL'UFFICIO D'AMBITO DI VARESE.

TITOLO I il procedimento amministrativo sanzionatorio di competenza dell'Ufficio d'Ambito

1. Natura giuridica

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative, il presente Regolamento è adottato con Deliberazione del C.d.A. P.V. n. 13 del 19/04/2017, nonché ex art. 2 ("*autonomia e principi gestionali*") comma 2 ed ex art. 8 ("*funzioni e competenze del C.d.A*.") comma 3 lettera h) del vigente Statuto dell'Ufficio d'Ambito di Varese.

2. Oggetto e Finalità

1. Il Regolamento ha lo scopo di stabilire linee guida e principi che informino, in maniera oggettiva, ed alla luce della diversità e specificità della singola fattispecie concreta di volta in volta considerata, l'*iter* procedimentale tecnico-amministrativo interno, da seguire in materia di attività sanzionatoria la cui competenza è in capo, *ex lege*, all'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale" della Provincia di Varese.
2. L'eventuale attività sanzionatoria si verifica nei casi in cui un soggetto/persona giuridica - titolare di un'autorizzazione, es. AUA, RIAL, ecc. - vìoli una o più disposizioni in materia di scarichi, e da cui possa eventualmente discendere, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione di una sanzione, al termine di un'opportuna ed esauriente istruttoria ed accertamenti del caso in esame.
3. Le violazioni la cui contestazione compete all'Ufficio d'Ambito sono, in particolare, quelle concernenti:

- mancato ottemperamento delle prescrizioni dell'autorizzazione sanzionato ai sensi dell'art. 133 comma 3 Dlgs 152/06 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500 a Euro 15.000;
- mancato rispetto dei limiti allo scarico in pubblica fognatura di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 PARTE III, fermo restando l'inderogabilità dei valori limiti di emissione di cui alla Tab. 3/A dell'Allegato 5 Parte III Dlgs 152/06 sanzionato ai sensi dell'art. 133 comma 1 del medesimo Decreto che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 30.000.

3. Normativa di riferimento

1. L'iter sanzionatorio amministrativo, e l'adozione dei relativi atti e provvedimenti (es. diffide, atti di accertamento, ordinanze – ingiunzioni, ecc.) sono disciplinati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal D.Lgs. 152 del 2006, (in particolare: articoli 133 e 137)e dall'art. 54 -comma 5- della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26.
2. Criteri e linee guida circa la competenza dell'Ufficio d'Ambito, quale Autorità in materia di scarichi, sono contenute nella D.G.R. 20 gennaio 2010, n. 8/11045 (in particolare, art. 8, nonché art. 5 lettere f) ed h) dell'Allegato A alla medesima D.G.R.).

4. Ruolo e Funzioni dell'Ufficio d'Ambito

1. Ai sensi dell'art. 128 D.Lgs. 152/06 e DGR n. 8/11045 del 2010, L'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale" della Provincia di Varese, quale Pubblica Amministrazione, è individuata quale principale Ente con compiti di vigilanza e controllo sugli scarichi, nonché in materia di accertamento e rilievo di eventuali infrazioni; ad essa è attribuita *ex lege* una funzione pubblica, in quanto tale non delegabile né ad altra P.A. né a soggetti privati.
2. Altri soggetti competenti al controllo ed all'accertamento in materia ambientale sono tutti i Corpi – civili e militari – che, a mezzo dei propri Agenti ed Ufficiali, svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria: l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Locale e Provinciale, il NOE, il NAS.
3. Gli accertamenti tutti condotti dall'Ufficio d'Ambito sono di natura amministrativa e, in quanto tali, finalizzati all'accertamento e repressione di illeciti amministrativi tramite l'eventuale applicazione di sanzioni amministrative (pecuniarie, ossia di natura monetaria, o interdittive, quali sospensione o revoca dello scarico, previa diffida).
4. In tale attività, il titolare dello scarico, anche a mezzo dei propri addetti/dipendenti/collaboratori, ha l'obbligo di collaborare e, a tal fine, deve consentire l'ingresso nello stabilimento produttivo delle Autorità deputate al controllo, fornendo loro ogni informazione o documentazione loro richiesta ed utile, senza ostacolarne o ritardarne le operazioni.

5. Rapporti con ARPA

1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, ed in tutte le fasi dell'iter sanzionatorio, l'Ufficio d'Ambito di Varese si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) – Dipartimento di Varese, a cui la L.R. 14 agosto 1999, n. 16 ha attribuito funzioni di controllo ambientale e relative segnalazione alle Autorità competenti di eventuali violazioni.
2. Nell'ambito della Convenzione stipulata tra l'Ufficio d'Ambito di Varese ed ARPA, di cui alla Deliberazione del C.d.A. P.V. n. 31 del 15.07.2016, la collaborazione con l'Agenzia si esplica, anzitutto, nella pianificazione ed esecuzione di un Programma Annuale dei Controlli presso i titolari di scarichi.
3. In particolare, in presenza di sostanze pericolose di cui alla tab. 5, all. 5, parte 3^ del D.Lgs. 152/2006, il costante dialogo, confronto, coordinamento e collaborazione tra l'Ufficio d'Ambito ed ARPA rappresenta una buona prassi ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, nonché un potenziale presupposto per l'avvio di procedimenti sanzionatori.

6. Ruolo del Gestore del Servizio Idrico Integrato

Ferma restando la competenza principale dell'Ufficio d'Ambito, Alfa s.r.l., quale Gestore Unico del S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) dell'A.T.O. di Varese, al raggiungimento della propria piena autonomia ed operatività tecnico-organizzativa, predisporrà un adeguato sistema di controllo sugli scarichi in pubblica fognatura, ai sensi della Convenzione di Gestione.

TITOLO II Atti conseguenti alle determinazioni assunte dalla Commissione Consultiva e revoche

7. Contestazione della violazione a Avvio del Procedimento Amministrativo Sanzionatorio

1. Alla contestazione della violazione vi provvede l'Ufficio d'Ambito, ove possibile, in via immediata ai sensi dell'art. 14 della L.689/81 e s.m.i. per mezzo del verbale di accertamento di trasgressione.
2. Se non è avvenuta la contestazione in via immediata, l'Ufficio d'Ambito notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti sul territorio della Repubblica entro 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro 360 giorni dall'accertamento del fatto. La motivazione della mancata contestazione in via immediata andrà compiutamente indicata nel verbale di accertamento di trasgressione.
3. I termini di cui al comma 2 decorrono:
   - dall'accertamento d'ufficio del mancato ottemperamento entro i termini assegnati di una o più prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio disciplinante lo scarico in pubblica fognatura.
   - Dalla ricezione degli esiti di campionamenti analitici svolti dal Gestore.

4. Alla contestazione della violazione può comunque provvedervi qualunque altro Organo accertatore(Arpa, Corpo Forestale, Polizia, Carabinieri). Resta tuttavia in capo all'Ufficio d'Ambito, in quanto Autorità competente, la definizione del Procedimento amministrativo sanzionatorio.

8. Elementi costitutivi del verbale di accertamento

Il verbale di accertamento di trasgressione in ossequio alla normativa vigente deve recare:

a) data, ora e luogo dell'accertamento
b) generalità e qualifica del verbalizzante
c) generalità del trasgressore
d) descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e luogo e gli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore
e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate
f) individuazione degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della L.689/81
g) nel caso di superamenti di limiti allo scarico in pubblica fognatura, gli estremi identificativi del verbale di campionamento, i parametri risultati non conformi e l'entità degli stessi;
h) nel caso di mancato ottemperamento di prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, gli estremi identificativi del titolo autorizzatorio e relativi termini di decorrenza, nonchè le prescrizioni che risultano non ottemperate;
i) le modalità con cui il trasgressore/obbligato in solido possono esercitare il diritto di difesa ai sensi dell'articolo 18 della Legge 689/81;
j) l'entità minima e massima della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge per la violazione commessa;
k) la menzione dell'impossibilità di provvedere al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 135 comma 4 del Dlgs 152/06 e s.m.i.

9. Il Trasgressore in via principale e l'obbligato in solido.

1. Il trasgressore in via principale è identificato nella persona fisica che all'epoca in cui è stata accertata la violazione aveva assunto la titolarità dell'esercizio dello scarico in pubblica fognatura. Qualora sia impossibile identificare il titolare dello scarico, il trasgressore in via principale andrà individuato nella persona fisica che materialmente ha commesso il fatto e vale a dire nel soggetto che ha avuto un ruolo attivo nella commissione della violazione che si distingue in:
    - commissiva: ha fatto qualcosa che non doveva fare,
    - omissiva: non ha fatto ciò che doveva fare,

2. Ai fini della corretta individuazione del trasgressore occorre identificare il nesso causale tra questo e il fatto costituente la violazione e occorre avere riguardo nella commissione della stessa:
   - alla sua diligenza
   - alla sua autonomia
   - al suo potere decisionale
3. L'obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma è ai sensi dell'art. 6 della L.689/81:
   a) il proprietario/usufruttuario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione ovvero in caso di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento a meno che non provi che la cosa fu utilizzata contro la sua volontà;
   b) la persona rivestita dell'autorità/incaricata della direzione o della vigilanza a cui è assoggettato colui che ha commesso la violazione salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto;
   c) la persona giuridica/ente/imprenditore il cui dipendente o rappresentante ha commesso la violazione.
4. L'obbligato in solido che estingue la violazione mediante il pagamento della somma ingiunta ha il diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione.

10. Concorso di persone

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa ognuna soggiace alla sanzione per questa disposta ai sensi dell'art. 5 della L. 689/81.
2. Il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale ponendosi come condizione indefettibile della violazione ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e cioè quando l'illecito, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita e difficoltà.

11. Concorso di norme e reiterazione

1. Chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative ovvero la medesima disposizione soggiace ai sensi dell'art. 8 della L.689/81 e s.m.i. alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo.
2. Al fine della configurazione della fattispecie di cui al primo comma ciò che deve rilevare è l'unicità della condotta. In tal caso l'Autorità nella definizione dell'importo da ingiungere procederà ad una semplice somma algebrica.
3. La fattispecie di cui al primo comma del presente articolo differisce dalla reiterazione di cui all'art. 8 bis della L.689/81 e s.m.i. che invece si presenta qualora nei cinque anni successivi alla commissione della violazione amministrativa lo stesso soggetto commette una violazione della

stessa indole (stessa disposizione violata-sostanziale omogeneità-caratteri fondamentali comuni).

12. Esercizio del diritto di difesa

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento di trasgressione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità competente scritti difensivi, ovvero chiedere di essere sentiti in audizione ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L.689/81 e sm.i.
2. In caso di audizione, l'Autorità raccoglie unicamente le dichiarazioni rese dal trasgressore in via principale ovvero persone da questi al'uopo delegate. Le dichiarazioni rese nell'ambito di audizione sono riportate in apposito verbale sottoscritto dalle parti, di cui una copia è consegnata agli interessati, mentre una copia rimane agli atti dell'Autorità ed acquisita a protocollo a formare parte integrante dell'istruttoria.
3. Gli scritti difensivi, ovvero quanto prodotto dalla parte in occasione di audizione, se necessario, sono inviati anche al Gestore al fine di acquisire le controdeduzioni tecniche, che una volta agli atti verranno utilizzate per definire il procedimento amministrativo sanzionatorio.

TITOLO III Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione

13. Istituzione e composizione della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura

1. In tutti i procedimenti sanzionatori aperti, si riunisce una Commissione Consultiva Istruttoria, incaricata di svolgere tutto l'iter istruttorio, di effettuare gli opportuni accertamenti ed approfondimenti inerenti il profilo sanzionatorio rilevato (d'ufficio o su segnalazione di soggetti/enti esterni, es.: il titolare dello scarico, ARPA, il responsabile dell'impianto di depurazione, ecc.), nonché di redigere - in base ai rispettivi ruoli, profili professionali e competenze dei propri membri- tutta la corrispondenza inerente al procedimento sanzionatorio ed i relativi atti (es.: diffide, ordinanze - ingiunzioni, ordinanze di archiviazione, ecc.).
2. Essa è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è composta da n. 4 membri: il Direttore dell'Ufficio d'Ambito di Varese, che la presiede, due Funzionari Tecnici ed un Funzionario Amministrativo ed un membro designato dal Gestore; in caso di assenza o impedimento del Direttore, è presieduta da un Funzionario, con l'eventuale aggiunta di un terzo membro supplente ritenuto idoneo e/o utile per una maggiore completezza d'istruttoria; in ogni caso, tutti i dipendenti e collaboratori dell'Ufficio d'Ambito devono fornire, qualora ne siano a conoscenza, ogni informazione utile in loro possesso.

3. Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione viene redatto un apposito verbale, contenente gli esiti delle riunioni interne, delle audizioni personali, ecc., che viene sottoscritto da tutti gli intervenuti, protocollato e resta depositato agli Atti.
4. In tale attività, la Commissione, se necessita, collabora con ARPA, a cui potrà richiedere ulteriori elementi a fini di chiarimento e precisazione; in ogni caso, l'Ufficio d'Ambito si dovrà attenere al principio della corrispondenza tra contestazione e sanzione, ossia tra quanto contestato al trasgressore e gli esiti dell'iter sanzionatorio, o, comunque, contenute nel verbale di contestazione.

14. *Iter* applicabile.

1. Con riferimento all'applicazione della Convenzione con ARPA Distretto di Varese, a seguito di sopralluoghi e visite ispettive presso il titolare di uno scarico (persona fisica o giuridica), procede agli opportuni accertamenti, verifiche e prelievi di acque reflue nel pozzetto di campionamento, e le trasmette, per l'analisi chimica, al Laboratorio di Arpa.
2. Con riferimento agli atti di accertamento in cui l'Ufficio d'Ambito di Varese procedere direttamente, in qualità di Autorità principale sugli scarichi, ove rilevi d'ufficio un'infrazione tramite notizia proveniente dal titolare dello scarico (che, ad es., invii analisi acque con parametri non conformi) oppure dal Gestore dell'impianto di depurazione, o tramite altra modalità invia ad un laboratorio certificato in accordo con il Gestore.
3. Gli esiti tutti delle attività svolte (da ARPA o dall'Ufficio d'Ambito), in particolare la descrizione del fatto accertato con l'indicazione delle norme di legge violate, vengono riportati in apposita Relazione/Processo Verbale di Accertamento, e formalmente contestati al responsabile dell'illecito (trasgressore) e all'obbligato in solido con Verbale di Contestazione/Notificazione, notificato, ove possibile, immediatamente o comunque entro 90 giorni (360 se all'estero); qualora all'accertamento proceda ARPA, entrambi tali Atti vengono notificati all'ATO Varese quale Autorità competente sugli scarichi che, sulla base di essi, procederà in ogni caso all'adozione degli opportuni Atti e provvedimenti.
4. Alla ricezione degli atti di cui sopra, o comunque non appena è venuta a conoscenza di una infrazione (effettiva o potenziale), si riunisce La Commissione di cui all'art. 13, al fine di effettuare gli opportuni e necessari accertamenti e valutazioni, nonché per le determinazioni da assumere ed i conseguenti atti da emanare.
5. L'eventuale audizione personale del trasgressore, dinnanzi alla Commissione, va richiesta entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione di cui al comma 3, e deve sempre precedere l'adozione di ogni atto da parte dell'Ufficio d'Ambito di Varese/Arpa; in tale sede, può essere concesso al richiedente un termine congruo per la presentazione di documenti e/o scritti difensivi, non prodotti durante l'audizione.
6. Prima dell'emanazione di ogni atto, altresì, l'ATO invia al trasgressore una nota di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. (legge sul procedimento amministrativo), contenente gli estremi dell'Amministrazione competente,

l'oggetto del procedimento, il nominativo del Responsabile del procedimento, il nominativo del Funzionario incaricato, l'ufficio presso cui è possibile esercitare il diritto di prendere visione degli atti e di presentare documenti e/o scritti difensivi.

7. Alla notifica degli Atti e provvedimenti di cui sopra si provvede di regola a mezzo PEC; qualora il destinatario ne sia sprovvisto, invece, a mezzo di raccomandata con R.R. per la diffida e per l'ordinanza di archiviazione (con cartolina bianca), invece, per l'ordinanza – ingiunzione, con cartolina verde (al pari degli Atti Giudiziari).
8. Tutti i provvedimenti finali devono essere adeguatamente motivati, ed in calce ad essi occorre sempre inserire la possibilità, per il soggetto nella cui sfera producono effetti, di presentare ricorsi alle Autorità Giudiziarie competenti, e nei relativi termini, in base alle leggi vigenti (TAR, Presidente della Repubblica, ecc.).

TITOLO IV Modalità di pagamento delle ordinanze

15. Definizione della sanzione amministrativa pecuniaria

1. nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria occorre avere riguardo ai criteri di cui all'art. 11 della L.689/81 e s.m.i:
    - gravità della violazione
    - l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione
    - la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche
2. la quantificazione della sanzione amministrativa avviene secondo la metodologia di cui all'Allegato -A- al presente Regolamento di cui ne costituisce parte integrante.
3. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni commesse si prescrive, ai sensi dell'art. 28 della L.689/81 e s.m.i, nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, tenuto conto che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

16. Criteri per l'archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio

1. L'archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio è determinata nei casi in cui la Commissione accerta che la violazione contestata non sussiste.
2. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione commessa non si trasmette agli eredi ai sensi dell'art. 7 della L.689/81 e s.m.i.

17.Notifica dell'ordinanza

1. L'ordinanza di ingiunzione viene notificata ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento;

2. I destinatari dell'ordinanza di ingiunzione sono i medesimi individuati con il verbale di accertamento di trasgressione.

18. Notifica del decreto di archiviazione di procedimento amministrativo sanzionatorio

1. Il decreto di archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio viene notificato a l trasgressore in via principale e all'obbligato solidale a mezzo pec corredato da nota di trasmissione.

19. Revoca in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione

1. L'Ufficio d'Ambito decreta la revoca in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione nel caso in cui, successivamente all'emissione di quest'ultima, emergano nuovi rilevanti elementi determinanti ai fini della riapertura del procedimento per una nuova valutazione.
2. Il procedimento amministrativo sanzionatorio viene pertanto nuovamente istruito dall'Ufficio d'Ambito, che, sulla base dei nuovi elementi acquisiti, sottopone alla Commissione nuova proposta di ingiunzione con quantificazione della sanzione, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora ne ricorrano i presupposti.

20. Pagamento della somma di cui all'ordinanza di ingiunzione

2. Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione mediante bonifico bancario sul c/c dell'ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, secondo le modalità indicate nell'ordinanza ingiunzione.
3. La parte può richiedere all'Ufficio d'Ambito il pagamento rateale della sanzione pecuniaria ingiunta sino a trenta rate mensili ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81 e s.m.i. L'Ufficio d'Ambito discrezionalmente converrà in ordine alla rateizzazione accogliendo la richiesta formulata dagli interessati qualora sia opportunamente motivata, in caso contrario agirà in via del tutto discrezionale avendo comunque riguardo ai criteri di cui all'art. 13.
4. Al numero di rate come convenute si applicano gli interessi relativi all'anno di competenza.
5. L'Ufficio d'Ambito, rateizzato l'importo ingiunto, potrà prevedere nuove e diverse formule di rateizzazione del debito residuo nel caso di insorte precarie condizioni economiche, rappresentate dagli interessati, adattando il pagamento ai singoli casi di specie e favorendo il più possibile il trasgressore.
6. Il pagamento della prima rata deve essere intrapreso entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.

7. Il trasgressore che ha intrapreso il pagamento rateale potrà in ogni momento estinguere l'importo ancora da corrispondere in un'unica soluzione previa comunicazione all'ufficio d'Ambito.
8. All'importo della sanzione da ingiungersi va sommato un ulteriore importo forfettario di € 40= a copertura delle spese vive sostenute dall'Ufficio d'Ambito nella definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio.

21.Recupero coattivo delle somme ingiunte

1. Trascorsi 30 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione senza che il trasgressore in via principale/obbligato solidale abbia provveduto al versamento della somma ingiunta (ovvero della prima rata in caso di ordinanze rateizzate), l'Ufficio d'Ambito prende preventivi contatti con gli interessati al fine di comprendere le eventuali problematiche che impediscono di provvedere al pagamento dovuto.
2. Trascorsi inutilmente i termini senza che la parte abbia provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria ingiuntale, appurato che la stessa non sia intenzionata a provvedervi e decorsi i termini utili alla parte per impugnare il titolo, l'Ufficio d'Ambito provvede alla riscossione coattiva della somma dovuta ai sensi della'art. 27 della legge 689/91 e s.m.i., che prevede al comma 5 la maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.

TITOLO V Opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione

22.Costituzione in giudizio

1. Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione il trasgressore e/o obbligato solidale può proporre opposizione davanti al giudice del luogo ove è stata commessa la violazione ai sensi dell'art. 22 bis della L.689/81 e s.m.i. Il termine è di 60 giorni se l'obbligato risiede all'estero.
2. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
3. L'Azienda Speciale si costituisce in giudizio, qualora necessiti, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI Disposizioni finali

23.Registro interno

E’istituito, presso l’Ufficio d’Ambito, un apposito Registro Interno nel quale vengono annotati cronologicamente tutti i procedimenti sanzionatori ed i relativi atti e provvedimenti adottati, ed ogni altro estremo ritenuto utile.

24.Norme residuali

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, troveranno applicazione le norme di legge vigenti.